



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 14/03/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE VIA E VAS 15 febbraio 2013, n. 41

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante al PRG in ottemperanza della sentenza T.A.R. per la Puglia III sez. n. 698/2012 - Autorità procedente: Comune di Bari

L'anno 2013 addì 15 del mese di Febbraio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

- Con nota prot. n. 132185 del 06/06/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 4995 del 26/06/2012, il Comune di Bari presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. della Variante al PRG in ottemperanza della sentenza T.A.R. per la Puglia III sez. n. 698/2012,
- con nota prot. del Servizio Ecologia n. 5712 del 13/07/2012, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:
 - Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche,
 - Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, Servizio Urbanistica Espropriazioni
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA),
 - Autorità di Bacino della Puglia,
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria- Trani e Foggia
 - Azienda Sanitaria Locale di Bari,
 - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
- nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Con nota prot. n. 9868 del 06/08/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6986 del 05/09/2012 l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che "dall'analisi del rapporto ambientale preliminare non risultano problematiche inerenti al P.A.I.";

Con nota prot. n. 137361 del 24/08/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6790 del 29/08/2012 la ASL di Bari inviava il proprio contributo sottolineando di non aver alcun rilievo da evidenziare in merito al procedimento;

Con nota prot. n. 3045 del 20/08/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7210 del 12/09/2012 il Servizio Reti e Infrastrutture per la mobilità della Regione Puglia inviava il proprio contributo sottolineando che gli interventi previsti nella variante in oggetto non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione del servizio stesso;

Con nota prot. n. 12538 del 04/09/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7316 del 14/09/2012 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia inviava il proprio contributo sottolineando che l'area interessata dall'intervento non presenta vincoli di propria competenza;

Con nota prot. n. 77009 del 19/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9209 del 06/11/2012 la Provincia di Bari Servizio Territorio inviava il proprio contributo sottolineando che l'area interessata dall'intervento non presenta profili di propria competenza;

Con nota prot. n. 5558 del 03/12/2012, acquisita al prot. Servizio Ecologia n. 10686 del 20/12/2012 e inviata per conoscenza al Comune di Bari, il Servizio Regionale Tutela delle Acque (Ufficio Attuazione e gestione), rendeva un articolato parere, sottolineando in particolare che:

- in merito al quadro vincolistico, la zona interessata dal PUE ricade interamente in "aree soggette a contaminazione salina" così come individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, e gli interventi in tale ambito sono pertanto soggetti alle misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 2.10 dell'Allegato 14 al PTA, e aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni per il prelievo di acque dolci di falda o di acque marine di invasione continentale, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi, alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque;

- con riferimento al trattamento delle acque meteoriche, si sottolinea che "il Rapporto Ambientale Preliminare non fornisce elementi sufficienti a verificare il rispetto della normativa vigente", alla quale pertanto si rimanda (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);

- per quanto concerne le politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, manca un'adeguata analisi della quantità e qualità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree verdi di pertinenza dei vari edifici, indicando le fonti di approvvigionamento (ivi incluse le ipotesi di riuso di acque meteoriche e/o reflue).

nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Bari;

- l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (come stabilito dalla Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);

- l'Organo competente all'approvazione finale della Variante è, ai sensi della L. R. 31 maggio 1980 n. 56, la Giunta Regionale;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG in ottemperanza della sentenza T.A.R. per la Puglia III sez. n. 698/2012 sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL PRG IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA T.A.R. PER LA PUGLIA III SEZ. N. 698/2012

La variante in oggetto riguarda la ritipizzazione del suolo distinto in catasto al foglio n. 38 di Bari particella n. 669 in ottemperanza della sentenza del TAR Puglia - Sede di Bari_ Sezione III- n. 698/2012. Il TAR ha accolto il ricorso del proprietario del suolo sul silenzio del Comune di Bari sulla diffida presentata dal ricorrente tendente ad ottenere la ritipizzazione del suolo di sua proprietà per avvenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio.

La variante consiste nella conferma della previsione di PRG vigente per il suolo individuato al foglio 38 pc. 669 avente destinazione " Viabilità di PRG" e "aree di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari contermini a viabilità di PRG".

Il suolo oggetto di variante è di circa 2500 mq.

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica è stata analizzata la coerenza della variante con il PUTT/P e con il P.A.I.,

La variante nei limiti delle ridotte dimensioni dell'area interessata e degli interventi previsti, è pertinente all'integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo del consumo di suolo, della qualità dell'ambiente urbano, e della tutela del paesaggio. Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica si segnala la Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718 def);

I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare).

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DELLA VARIANTE AL PRG IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA T.A.R. PER LA PUGLIA III SEZ. N. 698/2012

L'attività istruttoria svolta a partire dai contenuti del RAP, ed integrata nel corso dell'istruttoria anche sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha evidenziato le sensibilità ambientali illustrate nei paragrafi seguenti. Ciò al fine di tenere debitamente conto del "diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate" nella decisione in merito all'assoggettabilità a VAS, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera m-bis, e all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici,

- l'area di intervento: ricade marginalmente in un ATE di tipo "C" di valore distinguibile;
- l'area di intervento non è interessata da vincolo paesaggistico.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è compresa in Siti d'Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale;
- non è compresa nei perimetri di Aree Naturali Protette;
- non ricade in Important Bird Area (IBA);
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o dal quadro conoscitivo elaborato nell'ambito del PPTR.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- non è interessata da aree perimetrate dal Piano di Bacino/Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia;

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- ricade in un'area soggetta a contaminazione salina così come individuata dal Piano di Tutela delle

Acque (PTA) della Regione Puglia, e gli interventi in tale ambito sono pertanto soggetti alle misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute alla sezione 2.10 dell'Allegato 14 al PTA, aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni per il prelievo di acque dolci di falda o di acque marine di invasione continentale, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi, alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque.

In sede di consultazione il Servizio regionale di Tutela delle Acque osservava e prescriveva:

- in merito al quadro vincolistico, la zona interessata dal PUE ricade interamente in "aree soggette a contaminazione salina" così come individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, e gli interventi in tale ambito sono pertanto soggetti alle misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 2.10 dell'Allegato 14 al PTA, e aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni per il prelievo di acque dolci di falda o di acque marine di invasione continentale, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi, alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque;
- con riferimento al trattamento delle acque meteoriche, si sottolinea che "il Rapporto Ambientale Preliminare non fornisce elementi sufficienti a verificare il rispetto della normativa vigente", alla quale pertanto si rimanda (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);
- per quanto concerne le politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, manca un'adeguata analisi della quantità e qualità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree verdi di pertinenza dei vari edifici, indicando le fonti di approvvigionamento (ivi incluse le ipotesi di riuso di acque meteoriche e/o reflue).

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL PRG IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA T.A.R. PER LA PUGLIA III SEZ. N. 698/2012

Alla luce delle possibili interferenze fra le previsioni insediative, così come descritte nella Sezione 1, e le sensibilità ambientali nell'area interessata approfondite nella Sezione 2, si procede nella presente sezione all'analisi dei possibili impatti sull'ambiente della Variante. A tal fine, si ritiene opportuno rappresentare alcune considerazioni preliminari:

- La Variante in oggetto conferma le previsioni del PRG vigente;
- La Ripartizione Edilizia Pubblica e LL.PP del Comune di Bari attesta l'attualità e la natura strategica dell'asse stradale previsto dal PRG (Relazione, pag.2)
- l'area direttamente interessata dall'intervento è di modeste dimensioni (circa 2500 mq), inserita in un contesto pienamente urbanizzato e non presenta sensibilità ambientali di rilievo;

Il Rapporto Ambientale Preliminare non rileva impatti relativi alle componenti ambientali.

In sintesi, e ad integrazione di quanto sostenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare si ritengono possibili impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione della Variante in oggetto, quelli relativi ai seguenti aspetti:

- emissioni atmosferiche inquinanti per aumento di traffico veicolare;
- inquinamento acustico in quanto l'asse stradale previsto è una sorgente di emissioni sonore di tipo lineare

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la Variante al PRG in ottemperanza della sentenza T.A.R. per la Puglia III sez. n. 698/2012 non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,

paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione della Variante:

Si acquisisca il parere paesaggistico ai sensi dell'art.5.03 delle norme del PUTT/P

Si integri nella strumentazione attuativa della variante in oggetto con le seguenti indicazioni:

- In merito all'inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della L.R. 3/2002) e si evidenzino l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento laddove ne ricorrano le circostanze ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale.
- siano salvaguardate il più possibile le alberature esistenti nella realizzazione di aree a verde facendo salva la ripiantumazione, laddove possibile, degli individui vegetali esistenti, avendo cura di scegliere il periodo migliore per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto;

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG in ottemperanza della sentenza T.A.R. per la Puglia III sez. n. 698/2012;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di escludere la Variante al PRG in ottemperanza della sentenza T.A.R. per la Puglia III sez. n. 698/2012 dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all'Autorità procedente;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio

Ing. C. Dibitonto
